



TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
FALLIMENTI

**CIRCOLARE PERIODO 9.03.2020- 15.4.2020
A SEGUITO EMERGENZA CORONA VIRUS .**

All'Ordine degli Avvocati,

All'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Ai curatori, periti, coadiutori e avvocati collaboranti con la sezione.

Il Presidente della sezione fallimentare,

visto il decreto 2.3.2020 n. 9 ed il successivo decreto legge 8.03.2020 n. 11;

visto il decreto legge 17.03.2020 n. 18, art. 83

considerata la creazione per legge di un periodo di neutralizzazione dell'attività dal giorno 9 marzo al 22.03.2020 compreso, prorogato al 15 aprile 2020 e la necessità di un conseguente prolungamento delle modalità di riorganizzazione del lavoro di cui alla circolare del 10.3.2020;

riorganizzazione del lavoro, osserva quanto segue.

procedure prefallimentari:

Parte della materia trattata dalla sezione può rientrare nella eccezione disposta dall'art 83, 3° comma, D.L. n. 18 del 2020 (procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti): istruttorie prefallimentari e conseguenti dichiarazioni di fallimento.

E' ius receptum che l'eccezione di cui alla lettera g n.1 **si realizza solo** quando l'urgenza viene attestata, con decreto steso in calce al ricorso ex artt . 6 e 7 l.f. dal delegato del Presidente del Tribunale per i nuovi ricorsi, o dal giudice delegato in caso di procedura prefallimentare già pendente o dal presidente del collegio in caso di declaratoria pendente: ciò si attua in concreto quando il periodo annuale dopo la cancellazione sta spirando (questione per lo più rilevabile d'ufficio), o perché una rilevante ipoteca si sta consolidando o altro. L'eventualità sarà rilevata di ufficio o segnalata dal ricorrente solo in via telematica.

In assenza di tali situazioni di urgenza, le prefallimentari saranno rinviate a dopo il 15 aprile 2020 con una certa elasticità del differimento, essendo prevedibile che lo spazio dei rinvii debba essere mantenuto fluido nella entità e nei tempi per evitare rinvii a catena.

I giudici comunicheranno in via telematica, tramite cancelleria, i rinvii.

Non sembrano sussistere ipotesi di urgenza per la trattazione dei concordati ex 161 sesto comma, e per le udienze ai sensi degli artt. 162, 173, 179, 180, salvo diversa indicazione delle parti.

Per le udienze che si devono celebrare, è ammesso che i difensori che lo ritengano depositino difese scritte comunicando che non intendono comparire ma si rimettono agli scritti: l'udienza deve però tenersi, nel caso di prefallimentare, se il fallendo non si costituisce, per consentirgli la difesa personale.

Per le pronunce collegiali in materia di procedure minori si adoterà analoga condotta. (se urgente in base ai rilievi delle parti, verrà celebrata, altrimenti rinviata).

In ordine alle aste fallimentari in corso :

Premesso che la grave situazione sanitaria ed economica del Paese appare idonea a incidere sulla possibilità di raggiungere il giusto prezzo ex art. 108 l. fall., e che non è un caso che il decreto legge n. 11 ha scelto di disciplinare le udienze civili e penali assegnando ai capi degli uffici, di concerto con le autorità sanitarie, ampi poteri organizzativi, suggerendo varie modalità al fine di evitare assembramenti e compresenze in Tribunale e addirittura consentendo, fra le altre possibili misure, il rinvio a dopo il 30 giugno 2020.

Ritenuto che la ratio del provvedimento va estesa anche ad attività relative a coloro che collaborano fuori dall'udienza civile col Giudice delegato, nella redazione di perizie, visione delle strutture in vendita, nella sala aste, nella celebrazione delle vendite, ricezione buste, apertura delle stesse ecc. (periti, custodi, coadiutori, curatori, società specializzate ecc.);

pertanto si ritiene di dover differire in generale le aste per il periodo in esame c.d. cuscinetto, come segue:

sospensione delle attività di perizia che necessitano di accesso ai pubblici uffici e non possano essere svolte in via telematica sino al 30.06.2020, con redazione nel frattempo delle attività diverse possibili;

sospensione dell'attività di visita se l'immobile abitativo è occupato, sino al 30.6.2020.

Si deve poi distinguere tra le **aste già autorizzate ma non ancora pubblicate** e le altre.

Le prime dovranno essere differite, riscaglionandole con intelligenza nel tempo oltre il 30.06.2020, revocando la pubblicità non ancora eseguita se già disposta. Il curatore potrà procedere in autonomia a tale attività, semplicemente comunicandola al giudice, indicando nel nome del file telematico rinvio asta coronavirus.

Per le aste per le quali vi è già stata pubblicazione sul PVP e sui siti e giornali,: considerando la ratio del decreto legge n. 11 ed i valori fondamentali in gioco, si prescrive di rinviare anche tali aste oltre il 30.06.2020;

Eccezionalmente, per le aste già pubblicate ove sono state raccolte offerte in busta chiusa numerose, si dispone di differire solo la data di celebrazione della gara, comunque, all'interno del limite di 120 giorni di cui all'art. 571 c.p.c., essendo la offerta irrevocabile per legge all'interno di tale lasso di tempo, previa pubblicità solo sui siti e sul PVP per informare i depositanti.

Istruzioni operative per i curatori:

Oltre ai rinvii delle udienze che verranno comunicati dai giudici di cui alla prima parte e le linee di condotta per le aste di cui sopra, si dispone che :

tutti i termini in scadenza nel periodo cuscinetto si prorogano in conformità all'art. 83, 1° e 2° comma, D.L. n. 18 del 2020 (rel. x art 33, periodiche e non, progetti di liquidazione, supplementi agli stessi); per le verifiche il differimento del deposito dello stato passivo in progetto, ove non già eseguito, sarà collegato alla data del rinvio disposto dal giudice.

In caso di sentenze dichiarative di fallimento, si procederà celermente all'accettazione dell'incarico ed all'esecuzione delle sole attività assolutamente indifferibili per tutelare, ale il patrimonio dell'impresa ed i creditori

Si comunichi ai soggetti in indirizzo e si pubblichi sul sito del Tribunale,

Trani, 24.03.2020

Il presidente di sezione.

Dott. Giuseppe Rana